SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

18º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

Presidenza del presidente RONCONI

DL 1210

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2919) ***Disciplina dell'apicoltura***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(523) ***BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura***

(2825) ***DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura***

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 8

* PICCIONI *(FI)*, *relatore* 3

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2919) ***Disciplina dell'apicoltura,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(523) ***BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura***

(2825) ***DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura***
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2919, 523 e 2825.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Piccioni.

PICCIONI, *relatore*. I disegni di legge all'esame della Commissione vertono sull'apicoltura, un comparto che riveste un ruolo rilevante sotto diversi aspetti per l'agricoltura italiana.

Anche sotto il profilo storico, si tratta di un ricco e prestigioso patrimonio zootecnico, economico, tecnico-scientifico e culturale. Già all'inizio del Novecento, l'importanza dell'attività apistica era tale da indurre il legislatore a prevedere specifiche disposizioni normative anche nello stesso codice civile. Negli anni Venti, lo Stato italiano ha affidato al Ministero dell'economia nazionale competenze relative al comparto apistico: obiettivo principale, all'epoca in cui i primi interventi legislativi furono adottati (e che, peraltro, saranno anche gli ultimi), fu quello di dare dignità alla conduzione delle api (intese non solo come fonte di reddito e di prodotti di eccellente livello qualitativo) e di difendere le specifiche peculiarità dell'apicoltura italiana e dei suoi operatori, riconoscendo a tutti i livelli il ruolo fondamentale di questo settore per l'economia del Paese.

Le specifiche competenze per il coordinamento e l'ordinato assetto dell'attività, affidate all'epoca ai consorzi apistici obbligatori, non hanno trovato negli anni successivi un terreno favorevole alla crescita che l'apicoltura meritava, anche considerando le sue straordinarie potenzialità. Ciò nonostante, gli apicoltori italiani hanno tenuto viva la forza e l'esperienza di un allevamento che ha comunque trovato modo di esprimersi, svilupparsi ed affermarsi anche sul piano europeo ed internazionale.

Oggi il comparto apistico nazionale vanta eccellenti primati ed è conosciuto ed apprezzato ovunque: le nostre produzioni sono ineguagliabili sotto il profilo qualitativo, l'*apis* mellifera ligustica è universalmente riconosciuta come la migliore ape del mondo, le aziende produttrici di materiali e tecnologie apistiche si pongono a livelli di vertice sulla scena inter-

nazionale ed è sempre crescente la quota di prodotti apistici destinati ai mercati internazionali.

Si stima che in Italia operino circa 75.000 apicoltori. Il patrimonio apistico nazionale raggiunge 1.100.000 unità produttive (gli alveari) e si attesta ai primi posti della graduatoria dei Paesi aderenti all'Unione Europea. Le nostre risorse mellifere, la flora appetita dalle api, assicurano pascoli di esclusivo valore per le produzioni di ben 30 diverse varietà di miele.

In questi ultimi anni, peraltro, il settore ha vissuto momenti di grande disagio: il continuo flusso delle importazioni di miele da Paesi terzi di non sempre eccellente qualità, il tentativo di avviare piani di ibridazione dell'ape italiana con altri patrimoni genetici, le nuove emergenze climatiche ed ambientali, il diffondersi di parassiti introdotti attraverso la sconsiderata e incontrollata importazione di api hanno rischiato di far precipitare il settore in una crisi finora mai raggiunta. A ciò si aggiunga la considerazione del parametro socioeconomico, che dà la rappresentazione di un'età media degli operatori apistici tra le più elevate di tutta l'Unione Europea.

L'estrema polverizzazione aziendale, nonché le profonde differenze climatiche e ambientali esistenti in ambito territoriale hanno reso inoltre sempre molto difficoltoso qualificare con precisione l'attività apistica; il ridotto numero di figure professionali ha anche contribuito a rendere difficile la definizione dell'apicoltore ed a scoraggiare interventi di natura legislativa. Alla mancanza di ricambio generazionale va aggiunto il graduale e sistematico esodo dalle zone montane, luogo di tradizionale insediamento degli apicoltori, con conseguenze negative per l'apicoltura e la stessa agricoltura, che dal ruolo delle api trae ogni anno un incremento produttivo (determinato dal noto fenomeno dell'impollinazione delle colture ortofrutticole e sementiere) superiore a 2.500.000.000 di euro per ogni campagna produttiva.

Le api svolgono, infatti, un ruolo molto importante nel settore agricolo non soltanto attraverso la produzione di miele e di altri prodotti pregiati, quali pappa reale, polline, propoli e cera, ma anche grazie alla loro fondamentale funzione regolatrice dell'ecosistema. La presenza delle api si è rilevata infatti l'unico modo per soddisfare le esigenze di fecondazione di molte colture. Il servizio di impollinazione si è sviluppato anche in relazione a tale esigenza e rappresenta un valido strumento di intervento ai fini della ricomposizione degli equilibri biologici compromessi e della tutela di quelli esistenti. Il servizio consiste nel trasferimento, da parte degli apicoltori, in coincidenza della fioritura, dei propri alveari nei frutteti o nelle colture da seme, al fine di migliorare il grado di impollinazione delle piante e assicurare all'agricoltore produzioni più abbondanti e qualitativamente migliori.

L'apicoltura, accanto alle sue finalità produttive, riveste pertanto un ruolo di prim'ordine al fine degli assetti del ciclo naturale. Il massiccio impiego di fitofarmaci tossici e non selettivi, la pratica di monocolture su vaste estensioni, la meccanizzazione e la perdita di essenze spontanee hanno provocato la quasi totale scomparsa degli insetti utili e la corrispon-

dente crescita di organismi dannosi. Il quadro si è complicato con la progressiva tendenza ad utilizzare in frutticoltura cultivar autosterili e sementi ibride che dipendono da impollinazione incrociata.

Peraltro, il settore apistico nazionale attraversa una fase, iniziata negli anni Ottanta e non ancora esaurita, di allontanamento progressivo dall'organizzazione di tipo aziendale e di separazione dall'agricoltura, nonostante che in questo ventennio si sia osservata una crescente presenza di apicoltori ed un incremento del patrimonio apistico. Il settore dell'apicoltura ha così assunto le dimensioni e le caratteristiche di una filiera che vive ai margini dell'agricoltura e si distingue da essa.

Anche patologie estremamente dannose per le api hanno contribuito ad oscurare il quadro complessivo dell'apicoltura italiana ed europea, considerando che la varroasi, in particolare, decimando per intero colonie di api su tutto il territorio comunitario, ha costituito un fattore di grave crisi del comparto apistico, obbligando gli Stati a varare specifiche misure di intervento. A livello europeo, la lotta contro la varroasi assorbe il 40 per cento delle spese programmate nella maggior parte dei Paesi membri ed ha indotto a ripensare la politica per l'apicoltura, costringendo agricoltori e tecnici a rivedere l'impianto delle strategie di sostegno e di intervento in apicoltura. Ma nuove patologie sono alle porte anche in considerazione del mutamento climatico e dell'allargamento dell'Unione a nuovi Stati.

Anche sotto il profilo economico vanno rilevati, a tutt'oggi, aspetti negativi per l'apicoltura: la produzione di miele in Europa è inferiore al fabbisogno dei Paesi dell'Unione Europea ed è fortemente influenzata dagli scambi internazionali. L'Unione Europea deve generalmente importare circa la metà del miele consumato. Gli scambi mondiali corrispondono al 25 per cento circa della produzione complessiva di miele. Il miele, per la sua intrinseca abitudine alla conservabilità e facilità di trasporto, è considerato dai Paesi in via di sviluppo (che producono circa il 43 per cento della produzione mondiale) come merce di scambio a fronte di valuta pregiata. I prezzi mondiali del prodotto sono significativamente condizionati dai minori costi di produzione di cui possono avvalersi i Paesi extracomunitari: uno dei principali Paesi esportatori di miele, destinato prioritariamente all'Europa, è la Cina che ha soppiantato nella metà degli anni Novanta il Giappone orientando il flusso del proprio mercato alle aree europee. Il miele importato è di qualità meno pregiata di quella mediamente assicurata in Europa, ma la carente legislazione in vigore fino ad alcuni anni or sono ha favorito una inesatta informazione e l'orientamento dei consumatori verso prodotti più economici e, come accennato, di importazione.

La produzione europea è del resto insufficiente al consumo raggiunto negli ultimi anni, nei quali il ritrovato interesse per la qualità e genuinità dei prodotti unitamente a fattori pubblicitari hanno fatto lievitare sensibilmente la domanda di miele.

In base a questo quadro complessivo si spiegano, pertanto, le misure successive che i singoli Paesi dell'Unione Europea hanno inteso adottare per risollevare e ridare spazio a questo importante comparto produttivo.

Anche l'Italia deve, pertanto, fare la sua parte attribuendo valenza strategica all'intero settore apistico italiano, riconoscendo il ruolo insostituibile per l'agricoltura e per i principali *habitat* naturali che ne traggono sostanziale giovamento sul piano economico, qualitativo ed ambientale.

Si è dunque avvertita l'esigenza dell'adozione di un provvedimento promotore di nuove risorse per il settore, garante di un'ordinata e attenta programmazione delle attività che in esso si esprimono ed espressione di una politica volta a dare rinnovato slancio ad un segmento solo apparentemente «minore» della nostra realtà agricola nazionale e di quella ambientale. A ciò si aggiunga la necessità di rivedere ogni azione a sostegno dell'apicoltura italiana nel quadro dei nuovi indirizzi della politica agricola comunitaria che vedono sempre più l'agricoltura legata allo spirito della polifunzionalità aziendale, del mantenimento degli insediamenti rurali, della tutela degli equilibri ambientali, della valorizzazione delle zone svantaggiate e montane, e dell'inserimento agevolato dei giovani nelle prevedibili occasioni professionali che ne possono derivare. In sostanza, un'apicoltura legata non solo all'economia dei prodotti che da essa ci giungono, ma ancora più intimamente relazionata con ambiti ed andamenti legati ad ambiente e territorio, e che nell'ape vedono il suo più sconosciuto e prezioso elemento di salvaguardia.

Il disegno di legge oggi all'esame della Commissione, approvato in sede legislativa dalla XIII Commissione permanente (agricoltura) della Camera dei deputati il 22 aprile 2004, risponde alle esigenze sopra prospettate, anche se ritengo necessari alcuni approfondimenti per una tutela anche dei più «piccoli» operatori del mercato.

In effetti l'articolo 1 («Finalità») riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale, con l'obiettivo di garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità delle specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza italiana e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine. In sostanza, viene riconosciuto il ruolo dell'apicoltura in ambito ambientale e agricolo e la tutela dell'ape italiana, salvaguardando, in ambito legislativo, le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il provvedimento, all'articolo 2, definisce correttamente l'apicoltura come «conduzione zootecnica delle api» considerandola a tutti gli effetti attività agricola anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno: con questa disposizione si prende atto del mutamento legislativo intervenuto con il decreto legislativo n. 228 del 2001 con cui, novellandosi l'articolo 2135 del codice civile, si è superato il tradizionale concetto di allevamento stabilendosi che per allevamento di animali «si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso» anche senza l'utilizzo necessario del fondo.

Vengono, inoltre, indicati con esattezza come prodotti agricoli i tradizionali prodotti dell'apicoltura (comma 2) e precisati alcuni concetti comunemente usati nel settore (comma 3). Di particolare pregio, inoltre, la

disposizione del comma 4, che riserva esclusivamente la denominazione «apicoltura» alle aziende condotte da apicoltori, escludendo, pertanto, tutte quelle attività svolte da soggetti che non detengono alveari e che spesso oggi si fregiano di detta denominazione.

L'articolo 3 chiarisce inequivocabilmente che è apicoltore chi detiene e conduce alveari: la detenzione degli alveari e la conduzione zootecnica delle api risultano, pertanto, un requisito imprescindibile della figura soggettiva dell'apicoltore differenziandola da soggetti che, privi degli indicati requisiti, spesso si appropriano di questa qualifica, pur non possedendo alcun alveare. Coerentemente con la disposizione dell'articolo 2135 del codice civile, il comma 2 definisce come imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari in conformità alla definizione di imprenditore agricolo e di attività agricole ivi indicate, mentre il comma 3 consente di attribuire alla professionalità del settore una qualifica precisa e coerente con quanto disposto per il settore agricolo.

Con l'articolo 4 («Disciplina dell'uso dei fitofarmaci»), in coerenza con il quadro costituzionale vigente e sulla base di quanto già ora viene disposto a livello locale, si affida anche alle Regioni la salvaguardia dell'azione pronuba delle api, nel rispetto della normativa comunitaria e sulla base del documento programmatico di cui al successivo articolo 5 che, alla lettera *g)*, prevede, da parte dell'Amministrazione statale, indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari tossici per le api sulle colture durante il periodo di fioritura. Su questo punto, però, credo sia necessario riflettere in quanto si ritiene che sia il Ministro della salute a disporre eventuali limitazioni dei prodotti fitosanitari.

Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agro-forestali, in coerenza con la normativa comunitaria e con la programmazione nazionale e regionale, viene inoltre attribuito, con l'articolo 5, al Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentite le organizzazioni del settore, la possibilità di adottare un documento programmatico per il settore apistico, di durata triennale, contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività del comparto.

Siamo nel cuore del provvedimento legislativo che, nell'accogliere le esigenze più significative espresse dagli apicoltori e dalle loro organizzazioni, promuove e tutela i prodotti apistici italiani ed, in particolare, il miele italiano; valorizza i prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta nonché il miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico; sostiene le forme associative tra apicoltori e lo sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica, nonché l'integrazione tra agricoltura e apicoltura. Come sopra accennato, fornisce indicazioni generali sui limiti per i trattamenti antiparassitari e i divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivante da organismi geneticamente modificati; incentiva la pratica dell'impollinazione a mezzo di api, dell'allevamento apistico e del nomadismo; determina interventi per il risanamento ed il controllo delle patologie dell'alveare; attua un potenziamento dei controlli dei prodotti apistici; incentiva l'insediamento e

la permanenza dei giovani nel settore apistico e prevede indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane e svantaggiate. Il documento programmatico tende a salvaguardare la purezza dell'ape italiana, incentivando l'impiego di api regine italiane, provenienti da centri di selezione genetica.

Per l'attuazione degli indicati interventi, con l'articolo 11 («Copertura finanziaria»), si autorizza la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Per la profilassi ed il controllo sanitario, all'articolo 6 è stabilito l'obbligo, per chiunque detenga apiari o alveari, di denuncia ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente del collocamento e del numero degli alveari, così come avviene in diverse Regioni.

Con l'articolo 7, al fine di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere, si invitano Stato e Regioni ad agevolare la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà, mentre con l'articolo 8 si sostituisce l'articolo 896 del codice civile sulle distanze minime per gli apiari con riferimento alle strade di pubblico transito ed ai confini di proprietà pubbliche o private.

Con l'articolo 9, viene dato risalto all'attività di impollinazione, che è riconosciuta a tutti gli effetti attività agricola e, conformemente alle disposizioni introdotte dalla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), il reddito imponibile per i soggetti che esercitano attività di impollinazione viene determinato in modo forfetario, attribuendo all'ammontare dei ricavi conseguiti il coefficiente di redditività del 25 per cento.

L'articolo 10, infine, in coerenza con l'attuale orientamento legislativo in materia di sanzioni, prevede la possibilità per le Regioni di determinare sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni recate dal provvedimento.

In conclusione, il progetto risponde, salvo alcune verifiche, alle esigenze di un settore che necessita di un intervento legislativo volto a incentivare lo sviluppo dell'apicoltura in tutte le sue componenti e problematiche prospettate. Per questo ritengo sia necessario programmare l'audizione dei rappresentanti delle associazioni di categoria più importanti e anche delle associazioni territoriali di produttori apistici riconosciute dalle Regioni, per una maggiore tutela dei produttori più piccoli.

Il disegno di legge è ora all'esame della Commissione in sede deliberante; per quanto sopra esposto, non posso che auspicarne una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per l'approfondita relazione.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

€ 0,50